

Ordinanza municipale Concernente la tassa d'uso delle canalizzazioni

Risoluzione n. 4 del 16 aprile 2012

Il Municipio di Stabio

richiamati:

- l'art. 36 del Regolamento sulle canalizzazioni,
- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 110 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA) secondo cui:

¹ Il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali limitati devono pagare una tassa annua d'uso degli impianti.

² La tassa deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti.

³ La tassa è prelevata dal Comune anche quando l'impianto è consortile e deve, di regola, garantire la copertura integrale dei costi d'esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.

emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Natura ed ammontare

1. Utenza domestica, piccole industrie, commerci ed artigianato con un consumo annuo inferiore a 500 mc.

0.95 Chf per ogni mc. d'acqua misurata al contatore;

2. Industrie, commerci, artigianato con un consumo annuo superiore a 500 mc.

- a. Per immissioni di acque provenienti da processi produttivi con un adeguato pretrattamento

1.36 Chf per ogni mc. d'acqua misurata al contatore, o valutato da captazioni in proprio;

- b. Per immissioni di acque provenienti da processi produttivi senza un adeguato pretrattamento

1.58 Chf per ogni mc. d'acqua misurata al contatore, o valutato da captazioni in proprio

3. In aggiunta alla tassa indicata verrà computata l'Iva dell'8%;

4. La tassa è dovuta dal proprietario dello stabile o del fondo allacciato ed è pagabile entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio da parte dell'Ufficio cassa e contabilità. Trascorso tale termine decorre un interesse di mora del 5%.

Art. 2 Reclami

Eventuali reclami sono da presentare al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica del conteggio. Alla scadenza di questo periodo, se non viene contestata, la tassa è definitiva ed è parificata ad un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con il 01.01.2012 ed abroga la precedente ordinanza del 22 dicembre 2005.

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 15 giorni a partire da lunedì 23 aprile 2012. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco a.i.

Claudio Cavadini

Il Segretario

Claudio Currenti